

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 576/97 DELLA COMMISSIONE**

del 1° aprile 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 1178/96 e che porta a 800 005 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1178/96 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/96 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 600 039 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 199 966 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 800 005 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1178/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1178/96 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 800 005 tonnellate di segala, che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 800 005 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 155 del 28. 6. 1996, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU n. L 299 del 23. 11. 1996, pag. 9.

*ALLEGATO**\*ALLEGATO I*

*(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	282 590
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	29 796
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	247 458
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	240 161*